

La nuova Cigo si incaglia sulla fine del primo plafond

AMMORTIZZATORI

Proroghe e rinnovi:
va chiarito se occorre aver esaurito le nove settimane

Nevio Bianchi
Barbara Massara

Aziende e consulenti stanno incontrando dubbi e difficoltà nel comprendere come tradurre le nuove regole in materia di Cigo per poter presentare le relative domande di proroga: il Dl 34/2020 ha infatti modificato le regole in corsa.

I primi dubbi riguardano le domande di proroga (o nuove domande) di Cigo e assegno ordinario con anticipo da parte dell'azienda, posto che le domande di cassa in deroga sono presentabili dal 18 giugno, cioè decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio in base agli articoli 22 quater del Dl 18/2020 (introdotti dal Dl 34/2020), secondo la procedura che andrà definita. Il termine del 18 giugno dovrebbe applicarsi anche per le nuove domande di Cigo e assegno ordinario con pagamento diretto, sebbene il

testo letterale del neo introdotto articolo 22 quinquies del Dl 18/2020 lasci dubbi interpretativi (il dubbio è se fino al 17 giugno 2020 si applichino le vecchie regole).

Il primo grande interrogativo riguarda l'esaurimento del plafond delle prime nove settimane, a cui le rinnovate norme (articoli da 19 a 22 del Dl 18/2020) subordinano l'accesso alle ulteriori cinque settimane.

È un obbligo o un'opportunità per le aziende che intendono prorogare o rinnovare la Cigo dimostrare all'Inps l'effettivo utilizzo della prima tranche? Questa regola, a logica, dovrebbe valere anche per l'assegno ordinario, sebbene nel messaggio 2101/2020 sia citata con esclusivo riferimento alla cassa integrazione ordinaria.

Laddove un'azienda ritenga di aver effettivamente esaurito il plafond delle nove settimane (in quanto autorizzate e fruite), non dovrebbe essere invece tenuta a dimostrare e comunicare nulla al riguardo all'Inps.

Nel messaggio 2101/2020 l'Istituto precisa che qualora dai calcoli aziendali risultino delle settimane residue, queste devono essere oggetto di un'apposita domanda di

cassa, alla quale allegare il relativo prospetto excel utile a quantificare le settimane residue (pubblicato unitamente al messaggio).

Le aziende e i consulenti vorrebbero essere certi della necessità di presentare una nuova domanda (per le settimane residue rispetto alle prime nove) che in realtà afferisca a periodi già autorizzati dall'Inps, sebbene effettivamente non utilizzati.

Affinché i calcoli delle settimane effettuati dall'azienda e quelli dell'Inps coincidano, sarebbe altresì utile che venisse chiarito come arrotondare il numero frazionato di settimane risultante dal rapporto tra le giornate fruite di cassa e il numero (prevalente) dei giorni lavorativi della settimana (fino a 0,5 per difetto e oltre 0,5 per eccesso?).

Sarebbe altresì opportuno confermare che il residuo delle nove settimane va determinato facendo riferimento all'azienda nel suo complesso, e non alla situazione della singola unità produttiva produttiva (per la quale è stata presentata apposita domanda e attenuata specifica autorizzazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Il testo integrale dell'articolo